

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura

2017

5

- Criteri di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali
- Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease back
- Cessione di partecipazioni e rettifica del prezzo
- Riporto delle perdite in caso di fusione
- Riqualificazione degli atti di cessione di partecipazioni ai fini dell'imposta di registro
- Evoluzione del principio di rappresentazione sostanziale: riflessioni sulla sua portata applicativa
- Riconoscimento dei ricavi per le aziende che forniscono servizi cloud
- Avviamento e business combination: OIC e IFRS a confronto
- Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali

NUOVA
DIREZIONE
SCIENTIFICA



FISCALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tu scegli
dove, noi
ti diciamo
come.



Fiscalità e Commercio Internazionale, il modulo di **IPSOA BigSuite** indispensabile per chi vede nell'estero una nuova opportunità di investimento.

Una vera e propria "guida all'export" che analizza in maniera approfondita ogni paese dal punto di vista politico, economico e normativo.

IPSOA **BIG**Suite

Aggiungi **FISCALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE** alla tua **IPSOA BigSuite**, le tue ricerche saranno ancora più complete.

Potrai avere un quadro completo degli aspetti relativi sia alla fiscalità che al commercio internazionale, grazie alla correlazione tra due diverse sezioni:

■ **Fiscalità internazionale:**

contiene le schede paese a **cura di IBFD** sulla disciplina tributaria delle società e delle persone fisiche correlate alle **convezioni internazionali contro le doppie imposizioni**.

■ **Commercio internazionale:**

le **schede economico-normative** contenenti le **informazioni sulle potenzialità e opportunità di investimenti** e il quadro completo della normativa interna commerciale, doganale, societaria e del lavoro.

Provala subito:
www.ipsoa.it/bigsuite

Bilancio&imposte

Rimanenze

Criteria di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali*di Anna Maria Faienza e Luca Magnano San Lio***5**

Leasing

Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease-back*di Giulio Salvi***12****Reddito d'impresa**

Partecipazioni

Cessione di partecipazioni e rettifica del prezzo*di Luca Miele***17**

Disposizioni antielusive

Il riporto delle perdite in caso di fusione*di Valeria Russo***22**

Imposta di registro

La riqualificazione degli atti di cessione di partecipazioni ai fini dell'imposta di registro*di Giorgio Piccinini***31****Principi contabili**

Bilancio d'esercizio

Evoluzione del principio di rappresentazione sostanziale: riflessioni sulla sua portata applicativa*di Alessandro Sura***39**

IAS/IFRS

Il riconoscimento dei ricavi per le aziende che forniscono servizi cloud*di Antonella Russo e Lorenzo Neri***45**

IAS/IFRS

Avviamento e business combination: OIC e IFRS a confronto*di Antonella Portalupi***51****BILANCIO
E REDDITO
D'IMPRESA****Editrice**Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096
Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02.92.195.1**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.085

Fax 02.82.476.801

e-mail: rivista.bilancioereddito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.itStrada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 220,00
Estero - Annuale: € 440,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di in-vio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Revisione&controllo

Revisione legale

Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali o immateriali

di Marco Sorrentino

59

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, II Edizione 2017. Nel box "Per approfondimenti", riportato in calce ad ogni articolo, vengono indicati i paragrafi del libro a cui l'articolo fa riferimento. Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda www.ipsoa.it/bilancioereditodimpresa

Criteri di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali

di Anna Maria Faienza (*) e Luca Magnano San Lio (**)

In tema di rilevazione e misurazione delle rimanenze, benché il D.Lgs. n. 139/2015 non abbia apportato sostanziali modifiche, l'Organismo Italiano di Contabilità ha reputato comunque opportuno rilasciare una nuova versione dell'OIC 13 - Rimanenze (nel seguito "OIC 13 2016"). Tale scelta è stata motivata dalle novità introdotte, nell'ordinamento nazionale, in tema di prevalenza della sostanza sulla forma e di rilevanza, nonché per meglio coordinare il principio contabile in questione con gli altri principi contabili nazionali ed eliminare le ridondanze della precedente edizione. Pertanto, al fine di inquadrare gli impatti della valutazione delle rimanenze, sia sul bilancio sia sulla determinazione del reddito d'impresa, è opportuno ripercorrere le principali modifiche che hanno interessato l'OIC 13.

Aspetti contabili della nuova disciplina

La tempistica e le modalità di iscrizione iniziale delle rimanenze vanno inquadrare nel contesto più ampio della c.d. *cost recognition*, che rappresenta spesso, ma non necessariamente, lo specchio simmetrico della *revenue recognition*, ovvero dei criteri per la rilevazione dei ricavi nell'esercizio di competenza. In generale in materia di *revenue recognition* e *cost recognition*, le prassi contabili internazionali hanno da tempo affrontato il tema della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali (1), introducendo requisiti specifici per la rilevazione, ad esempio, delle vendite di beni, che possono portare ad una diversa modalità tempistica di rilevazione dei ricavi e, simmetricamente, delle rimanenze di magazzino per l'acquirente.

Con riferimento al nuovo principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali introdotto all'art. 2423-bis del Codice civile, va rammentato che la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015 indica che la sua declinazione pratica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali. L'OIC 13 2016 contiene un esempio di declinazione pratica con riferimento alle

regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

È, quindi, opportuna una riflessione circa gli effetti del nuovo principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto in astratto esso può comportare una diversa tempistica di rilevazione del costo delle rimanenze. La Tavola 1 mette a confronto la rilevazione iniziale delle rimanenze prevista dalla nuova versione dell'OIC 13 con quella precedente.

Come si può notare, in base alla precedente versione dell'OIC 13 ("OIC 13 2014"), le rimanenze di magazzino erano rilevate in bilancio al verificarsi del passaggio del titolo di proprietà: criterio generale basato sull'aspetto giuridico formale, quale il passaggio di proprietà, temperato però dal criterio sostanziale di valutare l'effettivo trasferimento dei rischi. La nuova versione dell'OIC 13 inverte la logica: nella nuova formulazione il

Note:

(*) Associate Partner, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

(**) Partner KPMG

(1) Nel contesto statunitense, si pensi ad esempio al documento "SEC Staff Accounting Bulletin: No. 101 - Revenue Recognition in Financial Statements", emesso nel 1999.

Rimanenze

criterio generale si basa sull'aspetto sostanziale e prevede che le rimanenze siano rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il principio precisa quindi che nelle normali condizioni il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene con il passaggio del titolo di proprietà.

Negli anni si sono sviluppate modalità di gestione delle rimanenze sofisticate, in cui gli aspetti tradizionali legati alla "consegna" ed al "possesso" non sempre consentono di raggiungere conclusioni circa l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici. Si pensi ad esempio al

fenomeno del *consignment stock* (2): si tratta di rimanenze che sono detenute presso gli

Nota:

(2) La merce in conto deposito o *consignment stock* è una modalità di gestione delle rimanenze in base alla quale il fornitore invia la merce presso il deposito del cliente. La merce rimane giuridicamente di proprietà del fornitore fino a quando il cliente non effettua un prelievo dal deposito. Normalmente il processo si svolge in quattro fasi: 1) la merce si trova in conto deposito presso il magazzino del cliente; 2) il cliente preleva il quantitativo di merce necessario secondo le esigenze della produzione; 3) il fornitore riceve dai clienti i dati relativi ai prelievi effettuati che indicano la merce che è
(segue)

Tavola 1 - Rilevazione iniziale delle rimanenze: versioni a confronto

OIC 13 2014 (§ 16 e 17)	OIC 13 2016 (§ 16, 17 e 18)
<p>Normalmente i beni sono inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio del titolo di proprietà. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell'ambito di tali operazioni (ad esempio, vendita con riserva di proprietà).</p> <p>Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, e non solo formale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili. Pertanto, le rimanenze di magazzino includono:</p> <p>a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.</p> <p>b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.</p> <p>c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, la società ha già acquisito il titolo di proprietà (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).</p>	<p>I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.</p> <p>Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.</p> <p>Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.</p> <p>Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <p>a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.</p> <p>b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.</p> <p>c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).</p>

stabilimenti del cliente (ad esempio per la fornitura di materiali o ricambi a lungo termine in processi di produzione complessi), in base a contratti che prevedono che il passaggio di proprietà si verifichi all'atto del trasferimento delle rimanenze dall'area dello stabilimento assegnata al fornitore come deposito all'area produttiva del cliente, a fronte di richieste di fornitura gestite in tempo reale tramite strumenti di *electronic data processing*. L'analisi dei rischi e benefici, in situazioni similari, presenta aspetti di complessità: le merci sono per esempio stoccate presso la sede del cliente, che quindi è in astratto già soggetto al rischio di perdita o danneggiamento dei beni. Fenomeno però non sufficiente a qualificare l'acquisto delle rimanenze; in astratto, infatti, la medesima situazione si verifica in tutti i casi in cui siano presenti presso un'impresa beni di terzi. Ben più importante sarà invece l'analisi, contrattuale ma non solo, delle effettive obbligazioni del cliente rispetto all'acquisto di tali rimanenze: cioè determinare se sussista per il cliente l'obbligazione, legale od implicita, all'acquisto dello *stock* in giacenza presso i propri magazzini, o se invece esso sia libero di 'restituire' eventuali materiali non prelevati al fornitore. In astratto, questo tipo di valutazioni può comportare una rilevazione temporale delle rimanenze anticipata o posticipata rispetto a quanto previsto dagli accordi contrattuali, e del tutto svincolata dal tradizionale concetto di "consegna" o "possesso".

L'introduzione del nuovo principio di rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice civile ha avuto impatti sulla nuova versione dell'OIC 13. Va ricordato che ai fini della determinazione del costo delle rimanenze di beni fungibili l'OIC 13 2016 continua a prevedere, in alternativa ed in via subordinata rispetto ai metodi primari LIFO, FIFO e costo medio ponderato, le tecniche dei costi *standard*, dei prezzi al dettaglio e del valore costante. L'applicazione di tali tecniche, non previste dal Codice civile e per quel che riguarda i costi *standard*, come si vedrà nel seguito, inedita anche per la prassi fiscale, è consentita solo nei casi in cui i risultati siano irrilevanti rispetto all'adozione dei metodi primari, in quanto la loro applicazione approssima il costo effettivo delle rimanenze. L'OIC 13 2016 chiarisce che per la tecnica dei costi *standard* l'irrilevanza va riferita al costo effettivo di produzione: in pratica i costi *standard* di

produzione devono essere rappresentativi di livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, devono essere regolarmente aggiornati e rivisti alla luce delle condizioni attuali dell'impresa. Per la tecnica dei prezzi al dettaglio l'irrilevanza deriva da circostanze intrinseche all'attività dell'impresa ed alla natura delle stesse rimanenze (grandi quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali l'utilizzo dei metodi primari risulterebbe particolarmente difficoltoso. Infine, la tecnica del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo quando queste sono costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

L'OIC 13 2016 è anche indirettamente impattato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, del costo ammortizzato. Viene infatti precisato che, in caso di applicazione del costo ammortizzato, se il pagamento del corrispettivo è differito rispetto alle normali condizioni di mercato, e pertanto soggetto ad attualizzazione, il valore da iscrivere tra le rimanenze è il valore a pronti, ossia il valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali. Si tratta di una precisazione opportuna e correttamente collocata, ma non inedita; infatti già l'OIC 19, versione 2014, paragrafo 43, prevedeva, in caso di debiti soggetti ad attualizzazione, lo scorporo degli interessi impliciti dal valore delle rimanenze (o delle immobilizzazioni) acquisite.

Tra le modifiche contabili, vale infine la pena di menzionare la riformulazione dei criteri per la valutazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie. In base all'OIC 13 2014, par. 71, tale classe di rimanenze era valutata al minore tra il costo di acquisto ed il costo di sostituzione. Tuttavia pur in presenza di un costo di sostituzione inferiore al costo d'acquisto, nei casi in cui vi fosse indicazione, documentabile e verificabile, che quantità normali di materie

Nota:

(continua nota 2)

passata di proprietà; 4) il fornitore, in base ai dati ricevuti, si occupa di reintegrare le scorte nel magazzino del cliente.

I vantaggi per il cliente sono di avere minori costi di gestione, minori livelli di inventario e una ridotta tempistica di rifornimento. Il fornitore, d'altro canto, ha minori oneri di stoccaggio e la sicurezza di un contratto di esclusiva con un cliente normalmente a lungo termine.

prime e sussidiarie partecipassero alla produzione di prodotti finiti con un valore di realizzo superiore al valore di costo, l'OIC 13 2014 indicava di non procedere ad alcuna svalutazione. Il principio pertanto richiedeva un'analisi in due *step*: un primo confronto con il costo di sostituzione e, nel caso questo risultasse inferiore al costo d'acquisto, una seconda analisi per verificare il valore di realizzo del prodotto finito.

L'OIC 13, nella nuova versione, semplifica e armonizza l'approccio: come per le altre classi di rimanenze, anche per le materie prime e semilavorati è ora richiesto solo il confronto tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (del prodotto finito). Nei casi in cui il valore di realizzo del prodotto finito risulti inferiore al valore di mercato, oltre a procedere alla svalutazione dei prodotti finiti, il nuovo principio indica che si rende necessario anche analizzare le materie prime e sussidiarie e, se del caso, svalutarle fino al valore netto di realizzazione. Inoltre l'OIC 13 2016 indica che in tali circostanze il costo di sostituzione può rappresentare la miglior stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

In conclusione, sembra di poter dire che le modifiche apportate all'OIC 13 non innovano sotto il profilo sostanziale le precedenti regole contabili, ma aiutano a rendere maggiormente chiaro e fruibile il principio stesso. La platea dei soggetti interessati dai cambiamenti annovera prevalentemente quelle società che operando attraverso organizzazioni e processi di acquisizione di beni complessi e personalizzati, come il *consignment stock*, dovranno aggiornare le analisi sviluppate in passato per l'identificazione del momento di trasferimento dei rischi e benefici, tenendo conto della maggiore 'autorità', nella gerarchia delle fonti, che è stata riconosciuta al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Profili fiscali

L'introduzione di "norme di coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il Decreto legislativo n. 139/2015", ad opera dell'emendamento inserito nella legge di conversione del

Decreto mille proroghe (3), si è resa necessaria in considerazione della mutata realtà di rilevazione dei fenomeni aziendali ed in modo particolare, come detto, della rilevanza che ha assunto, o potrà assumere, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il legislatore ha scelto di evitare aggravati operativi e difficili gestioni di "doppi binari" riconoscendo l'estensione della c.d. derivazione rafforzata prevista per i soggetti *IAS adopter* alle aziende che applicano i nuovi OIC.

In base al nuovo art. 83 del T.U.I.R., "Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. (...) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (...) e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 4, comma 7-ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili da detti principi contabili".

Il principio di derivazione rafforzata consiste, dunque, nel riconoscere anche ai fini fiscali le diverse "qualificazioni, imputazioni temporali e classificazione" delle operazioni effettuate in base all'applicazione dei corretti principi contabili (ora anche italiani) rispetto alla rappresentazione giuridico-formale delle medesime (4).

Note:

(3) Ci si riferisce all'art. 13-bis della Legge 27 febbraio 2017, n. 19, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

(4) Come si evince dalla norma fiscale richiamata, il principio di derivazione non si applica alle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., per le quali rimane la derivazione "giuridica" da bilancio.

Al riguardo va subito detto che l'applicazione concreta di questo sistema contabile che ottiene il pieno riconoscimento fiscale, salvo i casi noti (5), è ancora tutta da verificare (6).

Per il magazzino si è visto che ai fini della rilevazione iniziale è ora stabilita la regola generale del "trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquistato" che, come detto in precedenza, in situazioni normali coincide con il passaggio della titolarità giuridica. Tuttavia può accadere che il passaggio sostanziale si verifichi in un momento differente da quello giuridico-formale e, in tal caso, si può avere una imputazione temporale della rilevazione iniziale della merce anticipata o posticipata rispetto a quella che si sarebbe avuta con la verifica sul passaggio di proprietà (vecchia regola). Di tale fenomeno contabile occorre tener conto anche ai fini fiscali, in applicazione del principio della derivazione rafforzata ora esteso anche ai soggetti OIC (7).

Tuttavia, la diretta rilevanza fiscale delle rappresentazioni contabili incontra i limiti che sono dettati da quelle norme del T.U.I.R. che non recepiscono le rappresentazioni di bilancio oppure che introducono delle deroghe ai fini del loro riconoscimento fiscale. L'art. 2, comma 2, del Decreto 1° aprile 2009, n. 48, ora applicabile anche ai soggetti OIC (8), evidenzia che continuano ad applicarsi le regole previste dal T.U.I.R. che fissano limiti quantitativi alla rilevanza dei componenti negativi di reddito o li escludono ovvero li ripartiscono in più periodi d'imposta. Si tratta della sopravvivenza di tutte le disposizioni che stabiliscono norme di variazione fiscali applicabili indipendentemente dal sistema contabile adottato dall'impresa.

Con riferimento alle rimanenze, l'art. 92 del T.U.I.R. rappresenta una norma di variazione fiscale che, tuttavia, si discosta dalle regole contabili soltanto per alcuni aspetti. Uno di questi è il limite di deducibilità delle svalutazioni del magazzino di beni fungibili qualora l'impresa adotti un criterio di valutazione differente da quelli richiamati espressamente dalla norma tributaria (LIFO a scatti, media ponderata, FIFO e varianti del LIFO a scatti) (9). Tale limite continua a sussistere, con la conseguenza che - così come è accaduto fino ad oggi - un'eventuale svalutazione di magazzino sulla base di un

metodo differente (10) comporterà la necessità di verificare che la stessa rientri

Note:

(5) Si tratta delle circostanze pratiche declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei nuovi OIC e cioè: la contabilizzazione dell'effetto da attualizzazione di crediti e debiti sulla base della sostanza dell'operazione (OIC 15 e OIC 19); le condizioni e modalità di separazione dello strumento ibrido sulla base delle sue componenti (OIC 32); la rilevazione della compravendita di beni in base al trasferimento dei rischi e benefici (OIC 15 e OIC 19).

(6) L'identificazione dei casi in cui il redattore del bilancio sarà tenuto a rappresentare i fatti gestionali secondo una logica economica anche qualora questa diverga da quella giuridica, come accennato nella parte contabile dell'articolo, sarà affidata alla prassi ma dovrà molto probabilmente ottenere un *imprimatur* da parte dell'OIC. Questa logica "casistica", similmente a quanto accaduto con riferimento ai soggetti *IAS adopter*, evidenzia aspetti peculiari del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e potrà dar luogo a conseguenze già riscontrate nell'esperienza IAS. Sul punto si veda I. Vacca - A. Garcea, *Guida all'applicazione dell'IRAP e dell'IRAP per le imprese IAS adopter*, Documento I, maggio 2011, Assonime, par.3.1.1.

(7) Il riferimento ai criteri d'imputazione contenuto nell'art. 83 del T.U.I.R. assume un'autonoma rilevanza ai fini della disattivazione delle regole di competenza contenute nell'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata, in tal senso I. Vacca - A. Garcea, op. cit., par. 3.1.3, nota 77.

(8) L'art. 13-bis, comma 2, citato, prevede l'inserimento nell'art. 83, comma 1-bis, nel quale si fa rinvio alle disposizioni di attuazione emanate per i soggetti *IAS adopter* estendendole anche ai soggetti che applicano i nuovi OIC. La norma espressamente dispone: "Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

(9) Come opportunamente osservato, il comma 1 dell'art. 92, "(...)consente l'adozione di qualsiasi metodo di valutazione, subordinatamente alla condizione che il valore attribuito alle rimanenze non sia inferiore a quello minimale che si ottiene in applicazione dei criteri previsti nell'art. 92, salvo l'applicazione del comma 4, il quale, giova ricordare in questa sede, stabilisce che per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del primo entrato, primo uscito o con varianti del metodo LIFO a scatti, tali rimanenze sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato", cfr. M. Leo, *Le imposte sul reddito nel testo unico delle imposte sui redditi*, Vol. I, ed. 2016, pag. 1395.

(10) Si è detto nel commento degli aspetti contabili che una delle novità dell'OIC 13 (2016) è l'introduzione del principio di rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice civile e che collegato a tale principio vi è la possibilità di adottare tecniche di valutazione alternative, come quelle dei costi *standard*, dei prezzi al dettaglio e del valore costante. Mentre per il

(segue)

nella soglia del “valore minimo” dettato dall’art. 92 del T.U.I.R.; in caso di superamento, la differenza non può essere dedotta fiscalmente (11) e va operata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (12).

Sempre con riferimento al tema della valutazione delle rimanenze sembra possibile ritenere che nulla sia mutato, nonostante l’introduzione della derivazione rafforzata, riguardo alcuni casi affrontati dall’Agenzia delle entrate che hanno sostanzialmente negato il riconoscimento fiscale dell’approccio contabile seguito (13).

Ci si riferisce, ad esempio, all’ipotesi della svalutazione delle rimanenze valutate a costi specifici che non trova riconoscimento fiscale in base a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate. “(...) Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’art. 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale”. L’introduzione del principio di derivazione rafforzata, peraltro, come detto non sembra incidere su tale posizione in quanto anche per i soggetti *IAS adopter* non assumono rilevanza fiscale i maggiori o minori valori risultanti dalla valutazione degli immobili classificati ai sensi degli IAS 2, IAS 16, IAS 40 o dell’IFRS 5 (14).

Un altro aspetto da verificare alla luce delle novità OIC, riguarda gli impatti contabili che indirettamente si producono sul costo delle rimanenze per effetto dell’applicazione del nuovo principio del costo ammortizzato (descritti in precedenza). Al riguardo si può analizzare il tema della loro diretta rilevanza anche ai fini fiscali. Sul punto si osserva che manca una regola sulla modalità con cui determinare il costo da prendere a base delle valutazioni delle rimanenze. Anche in relazione a tale profilo è possibile richiamare la prassi dell’Agenzia delle entrate che, pronunciandosi in relazione a talune ipotesi (15), ha affermato che il valore delle rimanenze ai fini fiscali è determinato dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del combinato

disposto degli artt. 110, comma 1, 92 e 93 del T.U.I.R. Sulla base di questa precisazione, coerente con l’impostazione prevalentemente contabile delle norme sul magazzino, può ritenersi che il costo delle rimanenze iscritto in bilancio in base alle regole dell’OIC 13 (2016) assuma rilevanza anche ai fini fiscali (16).

Infine, un cenno va fatto ad una tematica IRAP che interessa il comparto delle rimanenze di magazzino. Ci si riferisce all’ipotesi di passaggio da un metodo di valutazione ad un altro (ad esempio da LIFO a FIFO) che, in base all’OIC 29 rappresenta un cambiamento di principi contabili da rilevarsi con effetti retroattivi direttamente a patrimonio netto. Per effetto dell’applicazione della suddetta regola contabile le svalutazioni e le rivalutazioni del magazzino, conseguenti al passaggio di metodo di

Note:

(continua nota 10)

metodo dei prezzi al dettaglio sussiste un esplicito riconoscimento nell’art. 92, comma 8, gli altri metodi, ove applicati, comportano le suddette conseguenze fiscali.

(11) A tal proposito è stato evidenziato che “Il rispetto del principio del valore minimo implica che l’impresa - che adottasse criteri di valutazione diversi sia dal LIFO sia da quelli indicati al comma 4 - è tenuta all’attivazione di un prospetto recante la valutazione secondo il metodo LIFO a scatti, per consentire agli organi dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza della condizione cui la scelta stessa è subordinata”, cfr. M. Leo, op. cit., pag. 1395.

(12) Viceversa, nel caso di una sopravvalutazione delle rimanenze, questa non può dar luogo ad una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione ma rimane acquisita come valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze e entra a far parte del reddito imponibile.

(13) Cfr. risoluzione Agenzia delle entrate 12 novembre 2013, n. 78/E. Posizione poi confermata anche con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014.

(14) Si tratta di una soluzione prospettata da autorevole dottrina, l. Vacca - A. Garcea, *Guida all’applicazione*, cit., pagg. 67-68 per dare una coerenza sistemica al trattamento dei beni merce fungibili e non fungibili. La soluzione è stata recepita nel testo dell’art. 3, comma 2, del Decreto 8 giugno 2011.

(15) Cfr. circolare Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19/E, nella quale l’Agenzia ha affrontato il tema della rilevanza ai fini del limite di deducibilità degli interessi passivi, dell’importo degli interessi passivi capitalizzati sul costo delle rimanenze. Al riguardo l’agenzia ha affermato che “Non rientrano, infine, nel campo di applicazione dell’art. 96 del T.U.I.R., gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa, diversi dagli immobili”.

(16) In tal senso, con riferimento al tema dei contributi in conto esercizio, si è espressa anche la dottrina: cfr. M. Leo, op. cit., pag. 1396.